

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
II° SEZIONE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CFA**  
**(2017/2018)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Dott. Luigi Impeciati Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALC. CORTICCHIA NICOLÒ (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO IN VIGORE DALL'1.4.2015 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 7907/32 PF 17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)**

**2. RICORSO DEL CALC. PAPARUSSO DANIELE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIBONESE CALCIO SRL ORA SS RACING CLUB ROMA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 3.1 E 5, COMMI 5.1 E 5.5 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO IN VIGORE DALL'1.4.2015 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 7907/32 PF 17 18/GM/GP/SDS DEL 28.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)**

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Pubblicato in Roma il 20 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbri